



Provincia di Piacenza

Regolamento per la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

Approvato con Provvedimento del Presidente 15/12/2015 n° 181

Sommario

ARTICOLO 1 – <i>Oggetto e Finalità</i>
ARTICOLO 2 – <i>Campo di applicazione e definizioni</i>
ARTICOLO 3 – <i>Conferimento degli incarichi</i>
ARTICOLO 4 – <i>Modalità e criteri di ripartizione</i>
ARTICOLO 5 – <i>Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti</i>
ARTICOLO 6 – <i>Termini per le prestazioni</i>
ARTICOLO 7 – <i>Penalità per errori o omissioni progettuali</i>
ARTICOLO 8 – <i>Pagamento del compenso</i>
ARTICOLO 9 – <i>Disposizioni transitorie</i>
ARTICOLO 10 – <i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>



Articolo 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 (di seguito denominato anche semplicemente "Codice") e si applica al personale interno (ossia appartenente all'organico dell'Ente con rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o determinato) che svolge funzioni tecniche durante le fasi di progettazione, esecuzione e collaudo di un'opera o lavoro pubblico.
2. Il Dirigente del Servizio competente in materia di lavori pubblici ha l'obbligo di indicare, nel quadro economico del lavoro o dell'opera pubblica, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, lo stanziamento destinato per l'80% alla remunerazione del personale interno che abbia partecipato alle varie fasi progettuali ed esecutive, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa e confluiti nel presente regolamento, tra il R.U.P. (qualora tale incarico non sia conferito al dirigente) e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. Ogni anno, in occasione dell'approvazione del Bilancio, tali risorse verranno in via presuntiva quantificate e destinate.
4. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività. Nel caso in cui alcune delle attività di progettazione siano state svolte all'interno, al personale interno competerà la percentuale stabilita dal presente Regolamento in ragione del livello di progettazione svolto all'interno. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione costituiscono economie.

Articolo 2

Campo di applicazione e definizioni

1. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del Codice, sono costituite da una percentuale dell'importo complessivo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono condizionati, altresì, al rispetto dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo. A tal fine il Dirigente potrà liquidare i citati incentivi, avendo cura di trattenere la somma delle eventuali decurtazioni in caso di mancato rispetto dei tempi o dei costi della realizzazione delle opere pubbliche o lavori.



3. In ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, ai Dirigenti non compete alcun incentivo, in quanto la valorizzazione delle loro attività, nell'ambito delle progettazioni, sarà oggetto di valutazione in sede di definizione della remunerazione di risultato. Gli eventuali incentivi spettanti ai Dirigenti costituiranno, quindi, economie.
4. Si intendono per:
 - **opera o lavoro pubblico:** quelli che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 3, comma 8, del Codice come definito dagli artt. 90, 91 e 92 del Codice stesso, compreso quanto definito dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. n° 380/2001, Testo Unico in materia edilizia, con esclusione di tutte le attività manutentive secondo quanto previsto dall'art. 93, comma 7bis e seguenti, del suddetto Codice, indipendentemente dalle modalità di individuazione del contraente. In particolare, a titolo esemplificativo, sono inclusi negli incentivi le seguenti categorie di attività:
 - interventi di recupero, restauro, ristrutturazione di opere strutturali esistenti, escluse, comunque, tutte le attività manutentive,
 - progetti di nuove opere a rete (strade, viabilità, linee elettriche, opere idriche, ecc...) o puntuali (costruzioni edilizie, industriali e simili);
 - **varianti in corso d'opera:** quelle di cui agli articoli 114 e 132 del Codice;
 - **progetti preliminare, definitivo, esecutivo:** si intendono gli elaborati descritti agli artt. 93 e 94 del Codice.
5. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengono svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma e/o convenzioni con altri Enti.

Articolo 3

Conferimento degli incarichi

1. Gli affidamenti delle attività relative alle fasi di progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudo e nomina del R.U.P., sono effettuati con provvedimento del Dirigente preposto al Servizio competente in materia di lavori pubblici, garantendo una opportuna rotazione del personale.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo strutturale e/o del collaudo tecnico-amministrativo (ovvero della redazione



del certificato di regolare esecuzione, quando previsto dall'art. 141 del D.Lgs. n° 163/2006), nonché, su proposta del R.U.P., l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando le attività stesse e i tempi per l'espletamento delle medesime e prevedendo che, ad ogni fase della progettazione, corrisponda la parte relativa alla remunerazione degli incentivi, secondo le percentuali massime indicate nel successivo art. 4, comma 6.

4. I destinatari dell'incentivo di progettazione e innovazione sono i dipendenti incaricati di svolgere le seguenti funzioni:
 - **Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.**, ex art. 10 del D.Lgs. n° 163/2006 e ex artt. 9 e 10 del D.P.R. n° 207/2010, direttamente coinvolto nel processo realizzativo e responsabile sotto il profilo amministrativo, civile e penale. Tale ruolo é, di norma, assunto dal Dirigente del Servizio competente, salvo casi specifici di cui dar conto formalmente negli atti necessari,
 - **Progettista/i**: i tecnici provinciali che svolgono le attività progettuali (intero processo tecnico e creativo) e se ne assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze dei rispettivi profili professionali, ivi compresi quelli relativi al Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione dei lavori, che firmano i relativi elaborati e che sono direttamente responsabili sotto i profili amministrativo, civile e penale;
 - **Direttore lavori/Collaudatori**: i tecnici provinciali che svolgono le attività di direzione dei lavori e/o del collaudo e se ne assumono la responsabilità, nell'ambito delle competenze dei rispettivi profili professionali e che sono direttamente responsabili sotto i profili amministrativo, civile e penale;
 - **Direttori operativi e/o ispettori di cantiere**: i tecnici provinciali che controllano, redigono misure ed elaborati su disposizione del Direttore dei lavori e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza del lavoro, nell'ambito delle competenze del profilo professionale, secondo quanto disposto dagli artt. da 147 a 150 del D.P.R. n° 207/2010 e ss.mm. e ii., ivi compresi i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, e che firmano i relativi elaborati;
 - **collaboratore/i** delle suddette figure, direttamente coinvolto/i nel processo progettuale e/o realizzativo.
5. Le competenze del Responsabile del Procedimento e quelle dei tecnici affidatari della progettazione e della direzione lavori, sono quelle previste dal Codice, dal Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii.) e dal D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm. e ii..
6. Il Dirigente, con il provvedimento di cui ai commi precedenti del presente articolo, certifica che l'attività oggetto dell'incarico rientra fra quelle incentivabili a norma di legge, assumendosene le relative responsabilità.

Articolo 4



Modalità e criteri di ripartizione

1. A seguito di accordo integrativo, sono state determinate le modalità e i criteri di ripartizione dell'incentivo, in base ai quali il Dirigente del Servizio competente in materia di lavori pubblici, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti, erogherà gli incentivi secondo le percentuali definite anch'esse nel citato accordo.
2. Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, come di seguito stabilite, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare:

Importo posto a base di gara	% da destinare al fondo, nel caso di opere o lavori non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettere l) e m), del D.P.R. n° 207/2010	% da destinare al fondo nel caso di opere o lavori rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1, lettere l) e m), del D.P.R. n° 207/2010
fino a € 200.000,00	1,52% (pari all'80% dell'1,9%)	1,6% (pari all'80% del 2%)
da € 200.000,00 a € 1.000.000,00	1,44% (pari all'80% dell'1,8%)	1,52% (pari all'80% dell'1,9%)
superiore a € 1.000.000,00	1,32% (pari all'80% dell'1,65%)	1,4% (pari all'80% dell'1,75%)

3. I tempi per la corresponsione degli incentivi e i criteri di attribuzione al personale sono dettagliati nella tabella seguente, e tengono conto delle disposizioni legislative che ancorano parte di tali incentivi al rispetto dei tempi per l'esecuzione dell'opera pubblica e al costo della stessa nella sua fase di realizzazione.
4. In merito al rispetto dei tempi, non sono computate le sospensioni per gli accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e-bis) del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm. e ii. (oltre ai casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali es. terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere). Non sono, inoltre, computate quali penalità le varianti cosiddette migliorative di cui all'art. 132, comma 3, D.Lgs. n° 163/2006. Per le attività di progettazione, le penalità applicate sul rispetto dei tempi riguardano esclusivamente il caso di ritardi attribuibili a carenze progettuali.
5. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 132, comma 1, (ad esclusione della lettera e)) e quelle di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006. Per le attività di progettazione le penalità per incremento dei costi possono riguardare esclusivamente eventuali riserve dell'Amministrazione riferite a carenze



progettuali.

6. La tabella A, sotto riportata, evidenzia gli incentivi distribuibili nelle varie fasi di progettazione, attribuendo, come meglio evidenziato nell'articolo successivo, un importo massimo del 25% per la sola progettazione preliminare, in caso di progettazione preliminare e definitiva la percentuale sale al 50% (25% se la progettazione preliminare viene affidata all'esterno mentre quella definitiva all'interno), infine la percentuale sale al 100% nel caso in cui i livelli di progettazione, compresa anche quella esecutiva, siano redatti all'interno (50% dell'incentivo nel caso in cui le fasi della progettazione preliminare e definitiva siano state redatte da professionisti esterni). Resta inteso che è possibile che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 – comma 2 – del Codice, le progettazioni definitiva ed esecutiva siano unificate. Spetta al Dirigente del Servizio competente in materia di lavori pubblici definire, sulla base della certificata complessità dell'opera pubblica, la percentuale fino ai limiti massimi indicati nella tabella A sotto riportata.

TABELLA A – RIPARTIZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE

	FASI DI PROGETTAZIONE			FASE DELLA LIQUIDAZIONE			
	Preliminare	Definitiva	Esecutiva	Bando	Collaudo	Rispetto tempi	Rispetto spese
Responsabile del procedimento	MIN 2% MAX 4%	MIN 2% MAX 4%	MIN 2% MAX 4%	80%		10%	10%
Incaricati che redigono i progetti firmando gli atti nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale, di cui massimo 10% da attribuire ai collaboratori che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto e che, firmandoli, assumono le responsabilità dell'esattezza degli atti, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale	MIN 36% MAX 37%	MIN 36% MAX 37%	MIN 36% MAX 37%				
Tecnici o esperti abilitati che assumono responsabilità del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	MIN 6% MAX 7%	MIN 6% MAX 7%	MIN 6% MAX 7%				
Tecnici che coadiuvano il R.U.P. anche nell'attività di validazione del progetto	MIN 3% MAX 4%	MIN 4% MAX 5%	MIN 4% MAX 5%				
Incaricati abilitati che assumono responsabilità della Direzione dei lavori firmandone i relativi atti di cui massimo 7% da attribuire ai tecnici collaboratori della direzione dei lavori, che redigono la contabilità delle opere	MIN 31% MAX 32%			70%	15%	15%	



predisponendo gli atti tipici			
Tecnici o esperti abilitati che assumono responsabilità del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	MIN 9% MAX 10%		
Tecnici che redigono il collaudo tecnico-amministrativo e/o il collaudo strutturale dell'opera, di cui massimo 3% da attribuire ai tecnici collaboratori al collaudo tecnico-amministrativo e/o collaudo strutturale dell'opera	MIN 7% MAX 8%		

7. La liquidazione avviene per fasi, come evidenziato nella tabella A: la prima fase si conclude con l'emissione del bando di gara e/o l'invio della lettera d'invito ponendo a base di gara i livelli di progettazione interni e/o esterni redatti, con distribuzione delle percentuali sopra evidenziate nel limite massimo del 80%; sarà liquidata l'ulteriore quota del 20% a collaudo dell'opera pubblica, tenuto conto di eventuali penali sia per il rispetto dei tempi (fino ad un massimo del 10%, a discrezione del dirigente) che per le eventuali maggiori spese dovute a carenze della progettazione (fino ad un massimo del 10%, a discrezione del dirigente). Per quanto concerne le attività del R.U.P., il 50% dell'incentivo verrà liquidato al momento dell'emissione del bando di gara o dell'invio della lettera d'invito, mentre la rimanente percentuale del 50% sarà liquidata al momento del collaudo dell'opera o del lavoro purché in presenza di valutazione positiva espressa dal Dirigente e in assenza di eventuali corresponsabilità nel ritardo o nel controllo dei costi. In caso contrario, verranno operate le decurtazioni indicate nelle ultime colonne della precedente Tabella A. Infine, per le ulteriori attività di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo, la fase di liquidazione prevede la corresponsione degli incentivi non distribuiti a seguito del positivo esito del collaudo dell'opera pubblica realizzata, ponendo in capo al Dirigente del Servizio competente in materia di lavori pubblici la verifica:
- del rispetto dei tempi con attribuzione di una percentuale fino al 15%. In caso di ritardo nella realizzazione dell'opera pubblica superiore a 60 giorni, tale percentuale non verrà attribuita;
 - del rispetto dei costi previsti nel quadro economico di cui alla progettazione esecutiva secondo il seguenti criteri:
 - a) in caso di rispetto dei costi previsti la percentuale da liquidare sarà pari al 15%;
 - b) in caso di aumento dei costi fino al 5% la percentuale massima sarà fino al 7,5%;
 - c) in caso di aumento dei costi fino al 10% la percentuale non potrà essere superiore al 3%;
 - d) nulla è dovuto in caso di percentuale di aumento dei costi superiori al 10%.
8. In caso di affidamento all'esterno delle attività di progettazione, restano valide le



percentuali previste, per il R.U.P., per le attività di direzione lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione qualora affidate al personale interno.

Articolo 5

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Nella fase di sviluppo progettuale dell'opera pubblica il Dirigente del Servizio competente in materia di lavori pubblici inserisce nel quadro economico la quota di incentivi legati alla redazione delle varie fasi della progettazione.
2. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazioni vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente alle parti affidate all'esterno.
3. Le quote di incentivo non corrisposte al personale interno costituiscono economie di spesa.

Articolo 6

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento degli incarichi devono essere indicati, su proposta del R.U.P., i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

Articolo 7

Penalità per errori o omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice, al R.U.P. nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo oppure, ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Articolo 8

Pagamento del compenso

1. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui agli articoli precedenti,



senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente del Servizio competente, avviene:

- a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuto avvio della procedura d'appalto, intendendo per tale la data di pubblicazione del bando o di spedizione delle lettere d'invito, fatto comunque salvo l'obbligo di recupero nel caso in cui abbiano a verificarsi le situazioni di ritardo normate dal precedente art. 4;
 - b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
2. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente.
 3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare, in ogni caso, l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
 4. Prima della liquidazione dell'incentivo, i dipendenti comunicano con autocertificazione gli eventuali incarichi esterni ricevuti, come comunicati al Servizio competente in materia di personale in occasione dell'invio dei dati all'Anagrafe delle Prestazioni, ovvero, qualora a part-time non superiore al 50% ed autorizzati allo svolgimento degli incarichi esterni, i compensi ricevuti da altre Amministrazioni Pubbliche.
 5. Essendo gli incentivi inseriti nel fondo delle risorse decentrate, sarà cura del Dirigente prima che il Servizio competente in materia di personale effettui il pagamento, comunicare l'importo inserito nel quadro economico che, di conseguenza, andrà in economia di bilancio e stralciato dal quadro economico dell'opera pubblica. Il valore degli incentivi da distribuire al personale dipendente verrà determinato da parte del Servizio competente in materia di personale decurtando la quota I.R.A.P. e gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Solo dopo i citati adempimenti il Servizio competente in materia di personale liquiderà gli importi al personale dipendente che abbia partecipato al progetto nella prima busta paga utile.

Articolo 9

Disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 18 agosto 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie.



Articolo 10

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Presidente, con proprio Provvedimento.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9, è contestualmente abrogato il precedente Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale 29/03/2006 n° 156, successivamente modificato e integrato da ultimo con atto G.P. 30/12/2010 n° 588, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.